



# **COMUNE DI POVEGLIANO**

(Provincia di Treviso)

## **NORME PER L'UTILIZZO E LA FRUIZIONE DEI PERCORSI CICLO PEDONALI NEL TERRITORIO COMUNALE**

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx/xx/20xx

PUBBLICATO All'Albo Pretorio per 15 giorni:  
- all'adozione della delibera di approvazione del xx/xx/20xx

ENTRATO IN VIGORE in data xx/xx/20xx

## **INDICE**

**ARTICOLO 1 - Introduzione**

**ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione**

**ARTICOLO 3 - Norme generali di comportamento**

**ARTICOLO 4 - Norme generali d'utilizzo**

**ARTICOLO 5 - Circolazione dei veicoli a motore**

**ARTICOLO 6 - Vigilanza**

**ARTICOLO 7 – Sanzioni**

## **ART. 1 (Introduzione)**

Le piste ed i percorsi ciclo-pedonali realizzati o esistenti nel Comune di Povegliano si configurano nella mobilità lenta e sostenibile, e sono itinerari rivolti allo svolgimento di attività fisico-motorie, svago, tempo libero, riposo, studio e osservazione della natura e sono destinati prevalentemente alla percorrenza pedonale o ciclabile.

Le piste ed i percorsi ciclo-pedonali sono sempre aperti al pubblico, salvo diverse indicazioni amministrative.

L'accesso e l'utilizzo delle piste e dei percorsi ciclo-pedonali è consentito nel rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti norme d'uso, fatti salvi ulteriori obblighi e divieti stabiliti da norme di legge o regolamenti.

Si specifica, in particolare, che i percorsi pedonali esistenti su terreni di proprietà privata potranno essere chiusi in occasione degli interventi manutentivi e/o di lavorazioni agricole nei campi limitrofi che potrebbero risultare pericolosi per i fruitori.

Le predette chiusure dovranno essere, a cura dei proprietari, adeguatamente segnalate agli utenti. Le limitazioni d'uso contenute in questo documento hanno, quale unico scopo, la completa e tranquilla fruibilità dei percorsi ciclo pedonali e la tutela dell'ambiente circostante.

## **ART. 2 (Ambito di applicazione)**

Le presenti norme si applicano a tutti i tracciati ciclo-pedonali (piste e percorsi), alle aree di pertinenza e alle aree attrezzate realizzati ed identificati come tali dal Comune di Povegliano.

## **ART. 3 (Norme generali di comportamento)**

Ogni utilizzatore è tenuto a rispettare l'ambiente naturale lungo le piste e i percorsi ciclopedonali, evitando di tenere comportamenti e/o di svolgere attività che possano impedirne il normale uso. In tutti gli ambiti di cui all'articolo 2, in particolare, è vietato:

- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- accendere fuochi in qualsiasi punto dei percorsi;
- danneggiare le attrezzature, l'arredo o la segnaletica lungo le piste ed i percorsi ciclo-pedonali ed alle aree circostanti;

- danneggiare o calpestare le aree agricole o coltivate lungo i tracciati, i prati con erba alta non ancora sfalciata, la vegetazione spontanea;
- raccogliere fiori, frutti o prodotti vegetali presenti nelle aree agricole;
- assumere in generale comportamenti pericolosi per gli altri utenti;
- posizionare lungo le piste segnali, locandine o cartelli pubblicitari non autorizzati dall'Ente comunale;
- contrassegnare i percorsi con vernici o segnali non autorizzati dall'Ente comunale;
- alterare la cartellonistica predisposta lungo i percorsi.

In tutti gli ambiti di cui all'articolo 2 è inoltre previsto:

- il divieto della pratica dell'equitazione, salvo apposita autorizzazione;
- il divieto di compiere manovre o giochi pericolosi per gli altri utenti e per se stessi;
- l'obbligo di tenere una velocità adeguata a mantenere le condizioni di sicurezza e comunque non superiore a 20 km/h, mantenendo la destra rispetto al proprio senso di marcia ed avendo padronanza del mezzo che si usa in rapporto al numero di persone che utilizzano il percorso;
- il divieto di utilizzo delle piste per attività di carattere agonistico o per competizioni in generale, salvo espressa autorizzazione;
- il divieto di ingombrare completamente i tracciati ostruendone il percorso.

#### **ART. 4 (Norme generali d'utilizzo)**

Lungo le strade comunali o vicinali i velocipedi devono procedere a velocità moderata non superiore a 20 km/h, e comunque tale da non costituire pericolo per gli altri utenti, nel rispetto delle norme generali della circolazione stradale e in particolare delle norme di cui all'art. 182 del Codice della Strada.

Su detti tracciati i pedoni devono circolare, di regola, sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia e nel rispetto di quant'altro previsto dall'art. 190 del Codice della Strada.

I cani, di qualsiasi taglia, devono essere sempre condotti al guinzaglio, come da caratteristiche tecniche previste per legge e, se pericolosi, muniti di museruola. La persona che conduce il cane è tenuta all'immediata pulizia e all'asporto degli escrementi. Il personale addetto alla vigilanza può disporre l'allontanamento dei cani e dei conduttori nel caso in cui non vengano rispettate le norme sopra elencate.

#### **ART. 5 (Circolazione dei veicoli a motore)**

Negli ambiti di cui all'articolo 2 è vietato l'accesso e il transito nelle strade vicinali, interpoderali o private, salvo il possesso di idonei requisiti, a tutti i mezzi motorizzati, nonché ai mezzi trainati da animali.

I requisiti necessari per l'accesso ed il transito con veicoli a motore negli ambiti di cui all'articolo 2 sono i seguenti:

- proprietà di immobili insistenti lungo il tracciato ciclo pedonale e serviti unicamente da esso;
- altri diritti d'uso su immobili insistenti lungo il tracciato ciclo pedonale e serviti unicamente da esso.
- proprietari con mezzi di lavorazione e coltivazione dei terreni agricoli;

Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti mezzi:

- di emergenza e soccorso;
- delle forze di polizia;
- di sorveglianza;
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione delle piste e dei terreni limitrofi, per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi
- i veicoli al servizio delle persone disabili in possesso del contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada;

## **ART. 6 (Vigilanza)**

La vigilanza sulle norme del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, nonché agli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di farne osservare le disposizioni.

## **ART. 7 (Sanzioni)**

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, qualora non contemplate da altra specifica normativa, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta di € 50,00, salva diversa disposizione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 689 del 24 novembre 1981.

L'accertatore può inoltre disporre l'immediata cessazione dell'utilizzo non autorizzato o esercitato in difformità alle prescrizioni, la sospensione o la cessazione di attività non autorizzate e ordinare il ripristino dei luoghi.